

**Art. 1 - Definizioni**

I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all'interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:

- **"ATM" (Automated Teller Machine):** sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
- **"Banca":** la banca che riceve la richiesta di emissione della Carta oggetto del Contratto;
- **"Beneficiario":** il soggetto previsto come destinatario finale dei fondi oggetto di un'Operazione di pagamento;
- **"Carta/e":** la/e carta/a di credito emessa/e da CartaSi S.p.A. e regolamentata/e dal Contratto;
- **"Carta/e Supplementare/i":** la/e Carta/e Aggiuntiva/e e la/e Carta/e Familiare/i che può/possono essere richieste ai sensi dell'art. 38;
- **"Carta/e a Saldo":** la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un'unica soluzione e senza applicazione di tassi di interesse, secondo quanto specificato all'art. 21;
- **"Carta/e Revolving":** la/e Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese effettuate in rate mensili, secondo quanto specificato all'art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
- **"Carta/e ad Opzione":** la/e Carta/e con modalità di rimborso delle spese effettuate a saldo, con facoltà del Titolare di richiedere di passare dalla modalità di rimborso a saldo a quella rateale e viceversa, secondo quanto specificato all'art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
- **"Carte Rateali":** collettivamente, le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, quando queste ultime vengono utilizzate con modalità di rimborso rateale delle spese effettuate;
- **"Circuito/i Internazionale/i":** il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta;
- **"Codice del Consumo":** il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Contratto":** l'accordo tra il Titolare e l'Emittente per l'emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all'art. 2;
- **"Consumatore":** la persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
- **"Documento Condizioni":** il documento che - oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile - riporta, in maniera personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente: (i) il documento denominato "Documento di sintesi Carte di credito CartaSi" per le Carte a Saldo, e (ii) i documenti denominati "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e "Documento di sintesi Carte di credito CartaSi", per le Carte Revolving e per le Carte ad Opzione;
- **"Emittente":** CartaSi S.p.A., con sede in Corso Sempione n. 55 - 20145 - Milano, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. e soggetta ai controlli della Banca d'Italia;
- **"Esercente/i":** il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistingue/ono il/i Circuito/i Internazionale/i;
- **"Estratto Conto":** il rendiconto periodico inviato dall'Emittente al Titolare di cui all'art. 23;
- **"Limite di Utilizzo":** il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell'art. 6;
- **"Limite di Utilizzo Residuo":** la disponibilità di spesa mensile residua, come determinata ai sensi dell'art. 6;
- **"Operazione di pagamento":** l'attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
- **"Ordine di pagamento":** qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario all'Emittente con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- **"Parti":** congiuntamente, l'Emittente e il Titolare;
- **"PIN" (Personal Identification Number):** codice da digitare, se richiesto dal POS o dall'ATM, per completare un'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
- **"POS" (Point of Sale):** terminale collocato presso gli Esercenti, per l'accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
- **"Prestatore/i di servizi di pagamento":** il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all'art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
- **"Regolamento Titolari":** il presente regolamento contrattuale;
- **"Servizio Clienti":** il servizio di assistenza dell'Emittente (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
- **"Sito Internet dell'Emittente":** il sito [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it);
- **"Supporto Durevole":** qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file.pdf);
- **"TAN Mensile":** il TAN annuale, calcolato sulla base dell'anno civile, previsto dal Documento Condizioni, diviso il numero dei giorni dell'anno di riferimento e moltiplicato per il numero di giorni del mese di riferimento;
- **"Testo Unico Bancario":** il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- **"Titolare/i" o "Cliente/i":** il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta;
- **"Titolare/i della/e Carta/e Supplementare/i":** il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta Supplementare.

**Art. 2 - Oggetto del Contratto**

Il Contratto ha come oggetto l'emissione di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, nonché l'erogazione di servizi ad essa collegati.

Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- per tutte le Carte, il documento denominato "Documento di sintesi Carte di credito CartaSi" che, per le sole Carte a Saldo, costituisce il frontespizio del Contratto;
- per le sole Carte Revolving e ad Opzione, il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che, in tali casi costituisce il frontespizio del Contratto;
- il documento denominato "Modulo di Richiesta" della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare e di eventuali Titolari di Carte Supplementari;
- il documento denominato "Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito CartaSi".

**Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto**

Le Carte, nelle versioni indicate sul Contratto, sono emesse dall'Emittente. La Banca che riceve la

richiesta di emissione della Carta effettua autonomamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di Carte, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all'Emittente.

I dati contenuti nel Modulo di Richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all'Emittente. La Carta può essere rilasciata dall'Emittente, a proprio insindacabile giudizio, unicamente a persona fisica, residente o non residente, maggiorenne e non interdetta.

La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Titolare. La richiesta si considera accettata dall'Emittente ed il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel momento della ricezione da parte del Titolare del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell'Emittente.

La Carta è di proprietà esclusiva dell'Emittente, al quale deve essere immediatamente restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto.

**Art. 4 - Diritto di ripensamento del Cliente**

Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore, in forza del combinato disposto dell'art. 125-ter del Testo Unico Bancario e dell'art. 64 del Codice del Consumo, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso, determinata ai sensi del precedente art. 3, oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve tutte le condizioni, insieme alle informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario.

Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, il diritto di recedere dal Contratto può essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso oppure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.

Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 45. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso è tenuto a restituire all'Emittente l'importo dovuto in linea capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte dall'Emittente alla Pubblica Amministrazione. Se il Cliente ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Al Cliente che recede ai sensi del presente articolo non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale di cui al successivo art. 5, e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Cliente deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 37, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

**Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta**

Il Contratto ha durata indeterminata.

Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l'ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto.

Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. L'Emittente, d'intesa con la Banca, potrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.

In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l'Emittente provvede all'addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale, nella misura prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento Condizioni.

**Art. 6 - Limiti di utilizzo**

L'ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall'Emittente, ed è riportato nel Contratto. Per le Carte Rateali, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito revolving associata alle Carte stesse.

Il Titolare potrà concordare per iscritto con l'Emittente, tramite la Banca, eventuali, variazioni del Limite di Utilizzo. L'inoltro della richiesta all'Emittente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L'Emittente può valutare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 22 e 35, su richiesta della Banca, l'Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Titolare per iscritto, all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, secondo le modalità e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 39.

Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determinato dalla differenza fra:

- a) il Limite di Utilizzo; e
- b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante già eseguiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Rateali, il debito residuo.

Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all'importo del Limite di Utilizzo, decurtato dalle eventuali Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non ancora inserite nell'Estratto Conto del mese precedente.

Per le Carte Rateali, la linea di credito concessa al Titolare è di tipo rotativo, ed il Cliente potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi artt. 20 e 21.

Il Titolare prende atto che, per le operazioni di anticipo di denaro contante, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, applicabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.

Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l'Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti, che in tal caso saranno indicati nel Documento Condizioni. In ogni caso per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.

**Art. 7 - Uso della Carta**

L'uso della Carta deve avvenire ai termini ed alle condizioni del Contratto.

La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi.

La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:

a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti.

L'acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità: (i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente); (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L'uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall'Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale).

Per l'uso della Carta su internet potrà essere richiesta l'iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall'Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio "3D Secure". In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione;

b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, anche attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.

Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, inoltre, il Titolare può richiedere alla Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato un ulteriore fido) per l'accesso ad ulteriori servizi.

La richiesta di attivazione delle linee di credito aggiuntive deve avvenire mediante sottoscrizione da parte del Titolare del relativo contratto, che riporta i limiti e le condizioni che si applicano alle linee di credito aggiuntive medesime.

La richiesta deve essere diretta alla filiale della Banca, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all'Emittente. L'Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.

In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all'Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso, di volta in volta, messi a disposizione (ad esempio, Portale Titolari) e resi noti al Cliente.

**Art. 8 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti**

Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali abbia stipulato appositi contratti per l'erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all'addebito di tali spese sulla Carta.

La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Titolare direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario. L'Emittente resterà estraneo ad ogni contestazione in merito all'efficacia della revoca stessa. Il Titolare prende atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.

In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a revocare l'autorizzazione nei confronti dell'Esercente/Beneficiario con la massima sollecitudine e, ove possibile, prima che il rapporto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile.

In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà comunicare all'Esercente/Beneficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.

**Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento**

Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all'Operazione di pagamento con le seguenti modalità:

a) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio, scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente);

b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;

c) se l'acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Carta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall'Esercente medesimo;

d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell'Esercente/Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.

Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l'Operazione di pagamento, riconosce che l'importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 10) ed all'utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.

I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all'Esercente dall'Emittente, per conto del Cliente. L'Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 25.

**Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento**

Il Cliente può revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l'Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall'Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall'Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.

Se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l'Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell'Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all'addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest'ultimo può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l'Esercente/Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l'Ordine di pagamento sia ricevuto dall'Emittente.

Una volta ricevuto dall'Emittente, l'Ordine di pagamento diviene irrevocabile e può essere revocato solo con il consenso dell'Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l'Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l'Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

**Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento**

L'Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

Se l'Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS, installati presso l'Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l'acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.

Qualora il rifiuto dell'Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l'Emittente può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall'Emittente.

**Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti**

Il Titolare riconosce espressamente:

a) che l'Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;

b) l'estraneità dell'Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d. "chargeback") previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.

Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti.

**Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante**

Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero, o attraverso l'uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.

Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all'operazione di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta.

Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all'operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.

Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.

Il Titolare e l'Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM, che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.

L'Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo. Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l'Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento Condizioni. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.

**Art. 14 - Operazioni in valuta estera**

Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall'Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all'atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento Condizioni.

L'utilizzo all'estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.

**Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa**

Il Titolare ha l'obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 32.

La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al momento dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.

**Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia**

A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all'estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l'utilizzo di apparecchiature elettroniche.

Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell'Emittente né a quello della Banca e viene inviato direttamente dall'Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Titolare.

Il Titolare ha l'obbligo di custodire il PIN con la massima cura.

Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato insieme con quest'ultima o con documenti del Titolare.

In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 32.

**Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante**

La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l'Esercente, all'atto dell'acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l'esibizione di un documento di riconoscimento

che ne provi l'identità, e di annotarne gli estremi.

Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legittimamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l'Esercente possono trattenerne ed invalidare la Carta medesima.

### Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet dell'Emittente

Il Titolare può accedere ad un'area riservata del Sito Internet dell'Emittente (il "Portale Titolari"), dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza ed utilità. Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi al Portale Titolari inserendo le informazioni richieste.

Il Titolare autorizza sin da ora l'Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l'elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale Titolari, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall'Emittente.

### Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di pagamento ed alle operazioni di anticipo di denaro contante

Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di denaro contante richiesta sulla sua Carta per un importo superiore alla soglia definita dall'Emittente.

L'Emittente invierà un SMS contenente i dati necessari all'identificazione dell'Ordine di pagamento e/o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

Il Titolare ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell'Emittente, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 45, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 32, e/o (ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 25.

L'attivazione del servizio è facoltativa.

Per aderire al servizio il Titolare deve indicare il numero del telefono cellulare sul Modulo di Richiesta: in tal caso l'Emittente provvederà automaticamente all'attivazione del servizio.

Qualora decida di aderire al servizio successivamente, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso al Portale Titolari. Il regolamento del servizio ed il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul Portale Titolari o possono essere chiesti al Servizio Clienti.

Il Titolare ha l'obbligo di segnalare all'Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 44.

Il Servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il Servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l'esclusiva responsabilità del Titolare cedente.

### Art. 20 - Pagamenti

Il Titolare si obbliga a corrispondere all'Emittente l'importo indicato nell'Estratto Conto relativo a:

- tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
- le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come dettagliati nel Documento Condizioni.

Il Titolare autorizza espressamente l'Emittente ad addebitare tutti gli importi di cui sopra, che verranno registrati nell'Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta.

Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento Condizioni e nell'Estratto Conto.

In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 22 e 35, il Titolare prende atto che il mancato e puntuale pagamento dell'importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l'invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l'inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d'Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L'invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l'accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.

### Art. 21 - Modalità di pagamento

Il Titolare è obbligato a pagare l'importo di cui all'art. 20 precedente, senza necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell'Estratto Conto, con la modalità dal medesimo prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:

- Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un'unica soluzione e senza interessi;
- Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l'Emittente ed indicato sul Modulo di Richiesta. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento Condizioni.

Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l'Emittente.

E' facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l'obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo.

In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il pagamento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo giornaliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data dell'utilizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.

La rata pagata dal Titolare viene imputata, nell'ordine, al pagamento di:

- interessi dovuti;
- debito residuo in linea capitale.

- Carta ad Opzione: pagamento a saldo, in un'unica soluzione e senza interessi.

Per le Carte ad Opzione è facoltà del Cliente richiedere, in qualunque momento, di modificare la modalità di pagamento, passando dalla modalità di rimborso a saldo di cui alla precedente lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla precedente lett. b), e viceversa.

La richiesta di modifica della modalità di rimborso delle spese deve essere diretta alla Banca, restando nella piena discrezionalità di quest'ultima il relativo inoltro all'Emittente. L'Emittente può valutare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.

In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all'Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso messi a disposizione (ad esempio, Portale Titolari e Servizio Clienti) e resi noti al Cliente.

Il Titolare prende atto che:

- in caso di accettazione della richiesta, il cambio della modalità di pagamento diverrà effettivo compatibilmente con i tempi tecnici necessari, e che pertanto l'Emittente può garantire che la nuova modalità sia recepita nell'Estratto Conto del mese in corso solo laddove la richiesta pervenga all'Emittente medesimo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la fine del mese. La nuova modalità resterà attiva sino a diversa e successiva richiesta del Titolare;

- in caso di passaggio dalla modalità a saldo a quella di tipo revolving, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del precedente art. 20 - e non ancora registrati nell'ultimo Estratto Conto ricevuto - saranno rimborsati, con pagamento rateale, a partire dal primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità. In tal caso gli interessi verranno calcolati a partire dalla data in cui è effettuata l'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
- in caso di passaggio dalla modalità di tipo revolving a quella a saldo, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del precedente art. 20 - e non ancora registrati nell'ultimo Estratto Conto ricevuto, incluso l'intero ammontare del debito residuo, saranno addebitati, in un'unica soluzione e senza interessi, nel primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.

### Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

L'Emittente può:

- dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell'art. 1186 c.c.; ovvero
- dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
  - mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
  - utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
  - mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo), 15 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 20 (Pagamenti), 21 (Modalità di pagamento), 23 (Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante), 32 (Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione), 34 (Uso illecito della Carta), 44 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali);
  - accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Titolare;
  - infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di emissione della Carta.

L'Emittente invia al Titolare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Durevole concordato in anticipo col Cliente.

In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzione del Contratto, il Titolare deve provvedere all'immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.

### Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante

L'Emittente produce ed invia al Titolare, su supporto cartaceo o su Supporto Durevole come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria del Cliente ed in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest'ultimo, nonché degli eventuali Titolari delle Carte Supplementari, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore, l'importo dovuto e la relativa valuta di addebito.

In aggiunta a quanto previsto al primo comma, l'Estratto Conto contiene le informazioni, in particolar modo avuto riguardo al dettaglio di ogni singola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante, richieste dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.

L'Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:

- sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante;
- in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista;
- per le sole Carte Rateali, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile concordata ai sensi dell'art. 21.

Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l'Emittente provvede all'invio, almeno una volta all'anno, di un documento (il "Documento Condizioni Annuale") che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse.

La ritardata inclusioni nell'Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazioni di pagamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell'invio degli Estratti Conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione dell'Estratto Conto (o della notifica via e-mail della sua pubblicazione sul Portale Titolari), senza che sia pervenuto all'Emittente un reclamo specifico per iscritto all'indirizzo di cui al successivo art. 46, l'Estratto Conto si intenderà senz'altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 25.

Il Titolare riceve le comunicazioni ed i documenti di cui al presente articolo, su supporto cartaceo, all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, a fronte del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni.

In alternativa e su richiesta del Cliente, i medesimi documenti sono resi disponibili dall'Emittente gratuitamente sul Portale Titolari, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica sul Sito Internet dell'Emittente. In tal caso, il Titolare riceverà via e-mail un avviso dell'avvenuta pubblicazione della comunicazione o del documento sul Portale Titolari. Il Cliente può in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sul Portale Titolari.

In caso di attivazione del servizio di rendicontazione elettronica, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle Operazioni di pagamento o degli anticipi di denaro contante decorrono dalla ricezione della comunicazione e cioè dalla notifica via e-mail che il documento è disponibile sul Portale Titolari. Il Titolare che sceglie di attivare il servizio si assume l'onere di consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o il Portale Titolari, al fine di prendere conoscenza dell'avvenuta pubblicazione delle comunicazioni periodiche.

Le spese relative ad informazioni fornite su richiesta del Cliente, se sono supplementari o rese in modo più frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto

nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento Condizioni, e sono comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente.

**Art. 24 - Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto - Responsabilità dell'Emittente**

Il presente articolo si applica solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.

Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.

Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l'Emittente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento se il Titolare, all'atto del conferimento dell'Ordine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante.

L'Emittente che agisce per conto del Titolare compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento Condizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall'Emittente. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione dell'Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

L'Emittente è responsabile solo dell'esecuzione delle Operazioni di pagamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l'utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest'ultimo abbia fornito all'Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28, qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell'Emittente provare che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. A tal fine, resta inteso che nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, l'Emittente avrà diritto di richiedere al Cliente l'esibizione dei documenti (quali, ad esempio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l'Esercente, o documenti equivalenti) relativi all'Operazione di pagamento o all'operazione di anticipo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.

**Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto**

Il presente articolo si applica solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.

Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza all'Emittente chiamando il Servizio Clienti, e confermando poi tale richiesta di rettifica all'Emittente mediante comunicazione scritta e mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.

La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.

Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l'Emittente ha omissis di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.

**Art. 26 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso**

Il presente articolo si applica solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.

Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, nel caso in cui un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non risulti essere stata autorizzata, l'Emittente dispone in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile, nel rispetto dei termini e con la procedura di cui al successivo art. 29. Il rimborso non preclude la possibilità per l'Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l'Emittente ha il diritto di ottenere dal Titolare la restituzione dell'importo rimborsato, come meglio specificato al successivo art. 29.

Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l'Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Se il Cliente riveste la qualità di Consumatore, alle Operazioni di pagamento effettuate tramite internet si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 56 del Codice del Consumo.

**Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite**

Il presente articolo si applica solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di tempo in tempo vigenti.

Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il Cliente ha dato l'autorizzazione all'Operazione di pagamento direttamente al Beneficiario, e

l'autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;

b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.

Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 14.

Su richiesta dell'Emittente, il Cliente fornisce documenti ed ogni elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al precedente comma.

L'Emittente, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della relativa richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell'intero importo dell'Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Resta fermo il diritto del Cliente a presentare un reclamo, ovvero un esposto alla Banca d'Italia, ovvero di attivare gli ulteriori rimedi di cui al successivo art. 46.

Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del presente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) il Cliente ha dato l'autorizzazione all'Operazione di pagamento direttamente all'Emittente; b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Cliente è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del Cliente, da parte dell'Emittente o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.

**Art. 28 - Responsabilità dell'Emittente per Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto**

Il presente articolo si applica solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.

Nel caso in cui l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 25 e 30, l'Emittente è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimostrare al Titolare ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 24 e 25, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l'Ordine di pagamento all'Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione.

Nel caso in cui l'Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'Ordine di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile, nel rispetto dei termini e con la procedura di cui al successivo art. 29.

Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'Operazione di pagamento o dell'operazione di anticipo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chiedere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all'art. 25.

In ogni caso, quando un'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l'Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.

**Art. 29 - Rimborso - Disposizioni comuni agli artt. 26 e 28**

Il presente articolo non si applica in caso di contestazione di Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite ai sensi del precedente art. 27, per il cui rimborso restano fermi le modalità ed i termini ivi previsti.

L'Emittente aderisce all'iniziativa Patti Chiari denominata "tempi di rimborso addebiti errati/non autorizzati". In virtù di tale iniziativa, l'Emittente si impegna a condurre, di regola entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, l'attività istruttoria volta a valutare la sussistenza dei requisiti per il rimborso delle Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto di cui ai precedenti artt. 24, 25, 26 e 28 (gli "Importi Rimborsabili").

Il termine di 15 (quindici) giorni decorre dalla data in cui perviene all'Emittente la richiesta di rimborso, completa di tutta la documentazione essenziale ai fini dell'istruttoria, e che verrà eventualmente richiesta dall'Emittente al Titolare al momento del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 25.

Nell'ipotesi in cui l'istruttoria richieda tempi tecnici più lunghi del termine di 15 (quindici) giorni lavorativi di cui al precedente comma, l'Emittente provvede in ogni caso ad accreditare al Titolare gli Importi Rimborsabili, riservandosi di completare l'istruttoria entro 120 (centoventi) giorni di calendario decorrenti dalla data di consegna della documentazione completa da parte del Titolare, tranne nei casi particolari conseguenti a condizioni temporali più lunghe previste dal Circuito Internazionale. Anche in tali casi, il termine massimo di istruttoria non potrà comunque superare i 180 (centottanta) giorni calendario, decorrenti anch'essi dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta dall'Emittente a norma del precedente comma. Di tale accredito l'Emittente dà tempestiva comunicazione al Titolare con la precisazione che l'accredito è a titolo non definitivo, attesa la possibilità dell'Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata e/o che il Beneficiario ha ricevuto correttamente i fondi oggetto dell'Operazione di pagamento. L'accredito degli Importi Rimborsabili dovrà pertanto intendersi con riserva di verifica e "salvo buon fine", condizionato dunque alla positiva conclusione dell'attività istruttoria da parte dell'Emittente. Entro il menzionato termine di 120 (centoventi) ovvero 180 (centottanta) giorni, l'Emittente si riserva il diritto di addebitare autonomamente gli Importi Rimborsabili a suo tempo accreditati "salvo buon fine", senza acquisire alcuna autorizzazione da parte del Titolare. Di tale addebito il Titolare verrà informato secondo le modalità concordate attraverso comunicazione inviata dall'Emittente in data anteriore all'addebito stesso.

Anche ove nel termine di 120 (centoventi) giorni ovvero 180 (centottanta) giorni non siano state addebitate le somme degli Importi Rimborsabili a norma del precedente comma, se l'Emittente ritenesse, sulla base degli ulteriori accertamenti condotti, che il Titolare non abbia diritto al rimborso, l'Emittente medesimo potrà comunque procedere ad ogni ordinaria iniziativa o azione volta al recupero degli Importi Rimborsabili stessi.

Le modalità con cui l'Emittente provvede a dare le comunicazioni di cui al presente articolo sono concordate con il Titolare al momento della presentazione della richiesta di rimborso.

**Art. 30 - Esclusione della Responsabilità dell'Emittente**

Il presente articolo si applica solo laddove l'Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l'Emittente sia l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di volta in volta vigenti.

La responsabilità dell'Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l'Emittente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

**Art. 31 - Obblighi dell'Emittente in relazione alla Carta**

L'Emittente deve:

- assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 7 e 32;
- astenersi dall'inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
- assicurare che siano sempre disponibile il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 32, nonché, nel caso di blocco di cui all'art. 35, per chiedere la riattivazione della Carta o l'emissione di una nuova Carta, se l'Emittente non vi abbia già provveduto;
- impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 32.

**Art. 32 - Obblighi del Cliente in relazione all'utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione**

Il Titolare è obbligato alla custodia ed al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite dall'Emittente ed a quanto riportato nel Contratto.

Il Titolare ha l'obbligo di comunicare, non appena ne viene a conoscenza, direttamente all'Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma - a richiesta dell'Emittente - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell'art. 45, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.

Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia, a disposizione dell'Emittente, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l'Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Cliente può richiedere all'Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.

A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l'Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l'utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell'avenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) alla Banca o all'Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l'Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato ed ad inviarlo al Titolare all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, il Titolare sarà invitato a recarsi direttamente presso la Banca per l'emissione di una Carta sostitutiva.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra.

In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante dall'utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l'importo massimo di 150 (centocinquanta) Euro. Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un'operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne effettuino tempestiva segnalazione all'Emittente, con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all'uso della Carta e del PIN di cui al Contratto.

Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l'Emittente non ha adempiuto all'obbligo indicato al precedente art. 31 lett. c).

**Art. 33 - Sostituzione della Carta danneggiata**

In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione potrà avvenire, dietro richiesta del Titolare all'Emittente, previa restituzione a quest'ultimo o alla Banca della Carta inutilizzabile, debitamente tagliata in due.

Le richieste di sostituzione della Carta dirette all'Emittente potranno essere effettuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 45.

**Art. 34 - Uso illecito della Carta**

L'utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l'agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L'Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comportamenti illeciti.

**Art. 35 - Blocco della Carta**

L'Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l'utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:

- la sicurezza della Carta;
- il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
- il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22.

L'Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l'orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per

telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunicazione su supporto cartaceo. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l'Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all'emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Ove l'Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragione che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all'Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l'emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 45.

**Art. 36 - Recesso delle Parti****Recesso del Cliente**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 45. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l'Emittente ne viene a conoscenza.

**Recesso dell'Emittente**

L'Emittente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione di recesso, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Durevole concordato in anticipo col Cliente. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell'esercizio del recesso da parte dell'Emittente;
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, e solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione di recesso, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Durevole concordato in anticipo col Cliente. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l'accertamento di protesti cambiari, l'esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente.

**Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso**

Il Cliente, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell'Emittente:

- entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall'Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all'Emittente. In caso diverso, l'Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni;
- ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- qualora avesse autorizzato l'addebito sulla Carta di spese ricorrenti ai sensi del precedente art. 8, dovrà provvedere a revocare la/e relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all'esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Cliente medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall'Emittente).

**Ulteriori effetti del recesso**

In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

**Art. 37 - Servizi accessori**

L'Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).

L'elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell'Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscrizione del Modulo di Richiesta.

I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.

**Art. 38 - Carte Supplementari**

Il Titolare può chiedere, per il tramite della Banca, l'emissione di una o più Carte Supplementari a suo favore ("Carte Aggiuntive"), ovvero a favore di suoi familiari maggiorenni ("Carte Familiari"), che resteranno utilizzabili dai relativi intestatari ("Titolari di Carte Supplementari") negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.

In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta del Titolare ("Carta Principale") e sono utilizzabili entro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato al Titolare della Carta Principale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed assume gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l'emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riquilibrata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carta Principale della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento Condizioni. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riquilibrata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore.

Il Titolare della Carta Principale ed il Titolare della Carta Supplementare sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni rivenienti dall'uso della Carta Supplementare, essendo la stessa riconducibile al medesimo rapporto contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti

gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale. A tale riguardo, il Titolare della Carta Supplementare esonera espressamente l'Emittente dall'inviarli un separato e specifico Estratto Conto, un Documento Condizioni Annuale - ovvero qualsiasi altra comunicazione periodica ai sensi del Contratto - relativi alla Carta Supplementare, ritenendo a tal fine sufficiente il solo recapito al Titolare di ogni rendiconto e/o altra comunicazione periodica della Carta Principale.

**Art. 39 - Modifiche al Contratto****Modifiche unilaterali delle condizioni relative ai servizi di pagamento ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario**

Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dall'Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.

La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all'Emittente, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare all'Emittente con le modalità e gli effetti di cui all'art. 36, entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. L'Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Cliente mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di modifica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.

**Modifiche unilaterali delle altre condizioni contrattuali**

Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, l'Emittente, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell'art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si ritiene approvata se il Cliente non comunica all'Emittente di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 36 entro e non oltre la data prevista per l'applicazione della modifica.

In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se la proposta di modifica ha ad oggetto il tasso di interesse, l'Emittente, se del caso, indica altresì al Cliente le eventuali conseguenze della modifica sull'importo e sulla periodicità delle rate.

**Disposizioni comuni a tutte le modifiche unilaterali del Contratto**

Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate in forma scritta, su supporto cartaceo o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all'invio dell'Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Durevole concordato in anticipo col Cliente.

Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto".

Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall'Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l'art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.

**Art. 40 - Rimborso anticipato**

Il Cliente ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all'Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall'Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tramite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l'importo dovuto. In tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto.

Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l'Emittente comunica al Cliente l'importo da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell'importo dovuto potranno essere concordate di volta in volta con l'Emittente.

Non è previsto alcun indennizzo a favore dell'Emittente per il rimborso anticipato.

**Art. 41 - Diritto ad ottenere copia del Contratto**

Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento Condizioni aggiornato.

**Art. 42 - Tempi massimi di chiusura del Contratto**

I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Emittente della comunicazione di recesso.

**Art. 43 - Cessione del Contratto/credito**

L'Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente, ai sensi di legge, all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato ai sensi del successivo art. 44, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.

**Art. 44 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali**

Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per iscritto dell'Emittente e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.

L'invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, eventuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo.

Tutte le comunicazioni per le quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolute anche se inviate su Supporto Durevole. Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre richiedere che, in alternativa

all'invio in forma scritta a mezzo posta, l'Emittente gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L'Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all'indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l'Emittente e il Titolare possono essere registrate. L'Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nel Portale Titolari, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail.

Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all'Emittente con le modalità precedentemente indicate.

Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all'Emittente, eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato all'Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tramite della Banca.

Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.

L'Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Titolare intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati o garanti.

**Art. 45 - Comunicazioni all'Emittente**

L'invio di comunicazioni per iscritto all'Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare al seguente indirizzo:

- CartaSi S.p.A. - Corso Sempione, 55 - 20145 - Milano.

Per le comunicazioni ed i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l'utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.

**Art. 46 - Reclami ricorsi e conciliazioni**

Il Titolare può presentare reclami all'Emittente - Ufficio Customer Care, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti:

- CartaSi - Customer Care, corso Sempione, 55 - 20145 Milano; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: c.satisfaction@cartasi.it.

E' considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente.

L'Emittente darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") alle seguenti condizioni:

a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo all'Emittente;  
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 Euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);  
c) la controversia non è già stata sottoposta all'esame di arbitri o di conciliatori.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Titolare può consultare l'apposita "Guida" disponibile sul Sito Internet dell'Emittente, nonché presso le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo all'Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale all'ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell'Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall'Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell'art. 32 del D. Lgs. 11/2010).

**Art. 47 - Tutela dei dati personali**

L'Emittente, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà, durante tutto il corso del Contratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 48 - Lingua del Contratto e delle comunicazioni**

Il Contratto e tutte le comunicazioni ed informazioni al Cliente relative al rapporto sono redatte in lingua italiana.

**Art. 49 - Legge applicabile e Foro competente**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

**Art. 50 - Controlli**

L'Emittente, in qualità di finanziatore, è soggetto ai controlli esercitati da Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.